

Tribunale di Agrigento, 26 marzo 2004 (giudice Gatto)

Rapporto di lavoro – Inquadramento dovuto in virtù del contratto collettivo – Necessità di rideterminazione della pianta organica – Irrilevanza.

Rapporto di lavoro - mansioni - Equivalenza - Rilevanza della contrattazione collettiva.

Comparto enti locali – centralinista – inquadramento nella IV qualifica funzionale o attuale B1 – presupposti – carenza – infondatezza della domanda.

- ccnl 31/3/1999 comparto Enti Locali

L'inesistenza del posto in pianta organica non è una situazione ostativa alla possibilità di attribuire al lavoratore l'inquadramento che in virtù della contrattazione collettiva di settore gli spetta in relazione alle mansioni svolte, stante l'autonomia del rapporto d'impiego in relazione al momento genetico e funzionale dei diritti che da quel rapporto derivano rispetto all'inserimento in pianta organica, che è un fatto con cui l'amministrazione si organizza al suo interno e peraltro del tutto eventuale; di talchè, in tema di passaggio di personale fra amministrazioni all'interno del comparto il principio di equivalenza delle mansioni legato al profilo professionale espresso dal livello retributivo implica di dover riconoscere la corrispondenza di posizioni classificatorie nell'ipotesi di identità di posizioni economiche all'interno dell'area di appartenenza (fattispecie in cui è stato dichiarato il diritto delle ricorrenti a beneficiare della mobilità esterna per compensazione in quanto il consenso negato dal ministero, in presenza di posizioni professionali corrispondenti, non è stato giustificato da oggettive ragioni ostative).

Nel rapporto di lavoro pubblico la valutazione di equivalenza delle mansioni è affidata alla contrattazione collettiva e il dato formale dell'identità di livello di inquadramento è sufficiente a ritenere che le mansioni di destinazione siano equivalenti a quelle di provenienza.

Il dipendente di un ente locale che svolge mansioni di centralinista è correttamente inquadrato nella categoria A del nuovo sistema di classificazione del personale.

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, dotto Lisa Gatto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 3328/2003 RG.C., promossa

DA

L.G.

RI CORRENTE

CONTRO

COMUNE DI RAFFADALI, in persona del Sindaco pro-tempore,

RESISTENTE

Oggetto: inquadramento superiore e demansionamento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24 novembre 2004 L. G. esponeva: che era dipendente del Comune di Raffadali,

assunto nel 1996 con mansioni di operatore ecologico; che nel corso del rapporto di lavoro, essendo stato dichiarato inidoneo alle mansioni di assunzione, con disposizione di servizio del 14-5-1998 era stato assegnato alle mansioni di centralinista, mantenendo il proprio III livello contrattuale; che con successiva disposizione di servizio del 20-8-1998, ferme restando le mansioni di centralinista, era stato adibito all'apertura e chiusura degli uffici in caso di assenza degli uscieri; che a seguito del concorso interno per la copertura di un posto di centralinista cui aveva partecipato e che aveva superato, giusta determinazione del 25-9-1999 era stato stabilmente assunto con tali mansioni, ma mantenuto nel III livello; che dopo un primo periodo in cui gli era stato affiancato come centralinista il dipendente Di C., risultato vincitore del concorso per centralinista riservato ai non vedenti e assunto in ruolo soprannumerario con inquadramento nel IV livello contrattuale, corrispondente al livello B 1 nel nuovo sistema di classificazione del personale, con disposizione di servizio del 10-2-2003 era stato temporaneamente destinato all'ufficio demografico quale unità di sostegno, mantenendo l'inquadramento nel III livello contrattuale, corrispondente al nuovo livello AI, dove aveva svolto mansioni di addetto all'ufficio demografico con utilizzazione di sistemi di videoscrittura, fax e telefax, assolutamente equivalenti a quelle di centralinista e come queste sussunte dal ccnl nel livello B1 che era fallito per assenza della pubblica amministrazione datoriale, il tentativo di conciliazione che aveva egli promosso presso la Direzione provinciale del lavoro di Agrigento, al fine di ottenere l'inquadramento nella IV qualifica funzionale, ovvero oggi livello B 1, al quale aveva diritto in relazione alle mansioni svolte, quelle di assunzione e quelle equivalenti temporaneamente attribuitegli; che con deliberazione della Giunta municipale 180/2003 l'amministrazione aveva illegittimamente rideterminato la pianta organica sopprimendo il posto che egli aveva occupato, di centralinista del livello B 1, prevedendo per il medesimo il livello A.

Sulle premesse che precedono, il ricorrente deduceva di avere diritto ad essere inquadrato nella IV q.f., oggi livello B1, a decorrere dall'assunzione in seguito al concorso, giusta determinazione del 25-9-1999, e comunque dal 2-1-2003, in seguito alla riclassificazione delle mansioni operata con l'assunzione del centralinista cieco, essendo la posizione del Di C., correttamente inquadrato nella IV q.f., l'elemento di comparazione confermativo dell'appartenenza al superiore inquadramento delle mansioni con le quali il ricorrente era stato assunto e che aveva svolto, di cui l'amministrazione doveva tener conto essendo obbligata ad attribuire qualifiche uguali a parità di mansioni. Correlativamente al diritto ad essere inquadrato nel livello B1 a far data dall'assunzione il ricorrente rivendicava il diritto al relativo trattamento economico e, quindi, al pagamento delle differenze retributive, evidenziando, d'altra parte, che l'attuale errato inquadramento era motivo di pregiudizio per la professionalità e per la possibilità di progressione verticale in livello superiore al B1.

Tanto esposto e dedotto, il L. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento il Comune di Raffadali per sentirlo condannare: - a restituire il ricorrente alle mansioni di centralinista o ad altre equivalenti a norma del ccnl; - ad inquadrare le mansioni del ricorrente e il ricorrente medesimo nella qualifica B1 fin dalla data di assunzione o, in subordine, fin dal 2.1.2003, data di inquadramento delle mansioni di centralinista nel livello B 1; - a corrispondergli le differenze retributive spettantegli in forza del superiore inquadramento per i predetti periodi, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Disposta la comparizione delle parti, il Comune di Raffadali si costituiva in giudizio e resisteva alle domande proposte in ricorso, chiedendone il rigetto. Preliminarmente, eccepiva la pregiudizialità del giudizio amministrativo promosso dal L. per l'annullamento della pianta organica rideterminata con deliberazione di G.M. n. 180 del 15-9-2003, che per affermazione dello stesso ricorrente aveva previsto una sola figura di centralinista, assegnata al Di C., sopprimendo il posto da egli occupato, e che il L. aveva impugnato nella parte in cui non prevedeva l'inquadramento del ricorrente in un qualsiasi profilo della categoria B 1 equivalente a quello suo proprio di assunzione di centralinista; secondo il Comune resistente, infatti, la soppressione del posto occupato dal ricorrente rendeva impossibile l'inquadramento chiesto in ricorso, considerato che tutti i posti previsti in pianta organica della categoria B 1 erano occupati. Le medesime ragioni, proseguiva il Comune, suffragavano la tesi della disintegrità del contraddittorio, l'eventuale inquadramento in uno dei posti di categoria B 1 non potendo essere legittimamente realizzato senza la chiamata in giudizio dei dipendenti che quei posti occupavano. Nel merito, il Comune resistente deduceva che le dichiarazioni contrattuali qualificavano le mansioni di centralinista nella 3ª qualifica funzionale e, pertanto, l'inquadramento attribuito al ricorrente era quello corrispondente alle mansioni svolte.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 30 ottobre 2003, il L. agiva in via d'urgenza avverso il dedotto demansionamento prospettando il gravissimo e irreparabile danno che gli sarebbe derivato dalla mortificazione della professionalità durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria il proprio diritto, considerata

anche la lesione dell'integrità fisica e morale seriamente minacciata e già in parte compromessa dalla nuova e dequalificante utilizzazione nell'ambito della struttura organizzativa dell'amministrazione datoriale. Nel ritenersi vittima di dequalificazione professionale il ricorrente muoveva dal presupposto che le mansioni di centralinista, nelle quali era stato stabilmente assunto a seguito di concorso interno, rientrino, in seno alla classificazione del personale degli enti locali, nella IV q.f., oggi area B; su tale base, lamentava il declassamento di funzioni che gli derivava dall'adibizione con ordine di servizio del 5/12/2003 a mansioni di uscierecustode, in quanto mansioni proprie della III q.f., e, pertanto, chiedeva la reintegra nelle mansioni proprie della qualifica di appartenenza. La domanda cautelare veniva rigettata per difetto del cd. *fumus boni iuris*, con ordinanza riservata del 3/4/2004.

La causa proseguiva per il merito e veniva istruita con documenti.

All'odierna udienza, in esito alla discussione, il Tribunale decideva la controversia con il dispositivo steso in calce alla presente sentenza, di cui dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono preliminarmente disattendersi le eccezioni di pregiudizialità del giudizio amministrativo e di disintegrità del contraddittorio sollevate dal Comune resistente.

Invero, con il passaggio alla giurisdizione del giudice ordinario del lavoro della maggior parte del contenzioso sul rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, il giudice ordinario di lavoro ha il potere di adottare i provvedimenti di accertamento, costitutivi, di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati; in tale ambito, è espressamente chiarito dal legislatore che l'eventuale impugnativa *principaliter* di atti amministrativi presupposti, della cui legittimità, --- peraltro, il giudice ordinario del lavoro può conoscere incidentalmente, non è causa di sospensione del processo per la tutela dei diritti davanti all'a.g.o. Se ciò vale in linea di principio, nello specifico va detto, anche con riferimento all'eccezione di disintegrità del contraddittorio, che l'inesistenza del posto in pianta organica non è una situazione ostativa alla possibilità di attribuire al lavoratore l'inquadramento che in virtù della contrattazione collettiva di settore gli spetta in relazione alle mansioni svolte, stante l'autonomia del rapporto di impiego in relazione al momento genetico e funzionale dei diritti che da quel rapporto derivano rispetto all'inserimento in pianta organica, che è un fatto con cui l'amministrazione si organizza al suo interno e peraltro del tutto eventuale.

Nel merito, si osserva che il ricorrente è stato assunto dal Comune di Raffadali con il profilo di addetto alla manutenzione delle strade, 3° livello, e ha successivamente vinto il concorso interno per un posto di centralinista.

Il concorso che il ricorrente ha vinto era stato indetto non già per consentire la progressione verticale dei partecipanti, ma per realizzare la mobilità orizzontale del personale all'interno della qualifica funzionale dei posti messi a concorso, come dimostra il bando, che tra i requisiti di ammissione, annoverava il possesso della qualifica funzionale, anche con diverso profilo professionale, dei posti messi a concorso. In particolare, il posto di operatore-centralinista era stato messo a concorso per consentire al personale il passaggio da una mansione ad un'altra nell'ambito della III q.f., in conformità alle declaratorie contrattuali vigenti, che espressamente collocavano la specifica figura del centralinista tra i profili professionali della III q.f. (v. classificazione del personale di cui al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347).

L'inquadramento del ricorrente nel posto di operatore centralinista 3° livello, che ha fatto seguito all'approvazione della graduatoria concorsuale, è in regola anche con la collocazione funzionale delle mansioni di centralinista nel ccnl del comparto *medio tempore* stipulato, che ha riorganizzato la classificazione del personale (ccnl 31/3/1999); infatti, anche se quella del centralinista non è più una professionalità specificamente indicata, tuttavia le mansioni ad essa proprie (smistamento delle comunicazioni telefoniche in entrata e in uscita dagli uffici comunali) ripropongono il contenuto professionale della declaratoria della ctg. A, ex III liv., formulata testualmente negli stessi termini della declaratoria della III q.f. nel D.P.R. 347/83 nella parte in cui ricomprende "*i lavoratori che provvedono ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti uso e manutenzione di strumenti ed arnesi di lavoro*" e, più in generale, "*i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da conoscenze di tipo operativo generale ... acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione*".

Gli argomenti sui quali la difesa ricorrente fonda la tesi secondo cui le mansioni di centralinista - sarebbero da ricondurre alla categoria B sono i seguenti: - il centralino non è uno strumento o arnese di lavoro (che necessita

di manutenzione da parte dell'operatore), essendo invece una macchina complessa, un vero e proprio terminale CED e l'operatore CED è una figura professionale specificamente prevista nell'esemplificazione dei profili appartenenti alla categoria B; - la mansione di centralinista richiede, esattamente come ai lavoratori inquadrati nella ctg. B, di avere "*relazioni con gli utenti di natura diretta*", anzi, la prima relazione dell'ente con l'utente; - il centralinista cieco è stato inquadrato in IV qualifica funzionale, oggi livello B.

L'assunto, nelle sue diverse articolazioni dissertive, non è condivisibile. Esaminando nell'ordine gli argomenti spesi, è presto detto che il centro elaborazione dati non è una macchina paragonabile al centralino, essendo un sistema di apparecchiature nel quale vengono introdotti dati numerici e non, allo scopo di ottenere i risultati contabili, scientifici e simili voluti, nella forma richiesta e, pertanto, il complesso di conoscenze e il grado di esperienza che sono richiesti all'operatore CED non sono minimamente ragguagliabili alle nozioni e alla gestualità richieste al centralinista.

"*Relazione*", poi, sta per collegamento che si instaura fra persone in virtù del quale ognuna di loro richiama direttamente o indirettamente l'altra in un ambito di influenza reciproca e, applicativamente al rapporto tra l'ente e l'utente, implica un insieme di richieste, risposte, informazioni, che vengono scambiate tra chi chiede un servizio e l'amministrazione che quel servizio è preposta ad offrire; è, pertanto, un fenomeno completamente diverso dal mero "contatto" che il centralinista si trova ad avere con l'utente che chiede di comunicare telefonicamente con un ufficio del comune, che, non implicando alcuna articolata interazione con l'altra persona in quanto finalizzato esclusivamente allo smistamento della comunicazione telefonica, richiede un impegno, non solo di tempo, assolutamente non paragonabile a quello richiesto a chi si relaziona all'utente. Nella mansione del centralinista, in fondo, l'uso della macchina che permette i collegamenti di telefoni derivati interni, se non è prevalente, è senz'altro non inferiore, sia da un punto di vista quantitativo, sia sotto l'aspetto qualitativo, alle energie spese nell'interlocuzione con l'utente.

La comparazione con l'inquadramento del centralinista cieco è un altro argomento che non prova il diritto alla collocazione funzionale nel livello B. Contrariamente a quanto sostiene la difesa ricorrente, infatti, la legge regionale n. 60 del 75-1976, che prevede il collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, non stabilisce (all'art. 3) che la qualifica di centralinista appartiene al N livello (ora B), e, d'altronde, non potrebbe farlo atteso che la classificazione delle qualifiche in raggruppamenti per gradi di importanza è materia devoluta alla contrattazione collettiva; ma prevede che le assunzioni "*sono fatte con riferimento alla qualifica di archivista - dattilografo o equipollente*", qualifica che le declaratorie contrattuali riconducono al IV livello (ora B). Ebbene, l'aver imposto un inquadramento ben preciso per il centralinista non vedente collocato obbligatoriamente è la conferma che quella del centralinista non è una professionalità di IV livello, altrimenti l'inquadramento del centralinista non vedente nel IV livello sarebbe stato una conseguenza automatica dell'assunzione obbligatoria e non ci sarebbe stato bisogno di specificarlo. In linea con la *ratio* che ispira la normativa a tutela delle categorie protette, volta ad agevolarne il collocamento nel mercato del lavoro, la norma in questione rafforza l'intervento protettivo imponendo un inquadramento convenzionale del centralinista non vedente, superiore a quello cui appartengono le mansioni di centralinista nella classificazione collettiva, con la consapevolezza che i soggetti ai quali si indirizza la tutela hanno bisogno di essere agevolati non soltanto nella fase genetica del rapporto, ma anche in quella funzionale, perché, a causa della disabilità di cui sono portatori, non solo hanno difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, ma, poi, una volta entrati, non hanno possibilità di progredire in carriera non potendo essere utilizzati nelle mansioni per le quali non hanno i necessari requisiti di idoneità professionale.

Appurato che il ricorrente ha avuto per le mansioni di assunzione l'inquadramento corrispondente alle mansioni stesse, l'assegnazione a mansioni di usciere-custode, proprie del corrispondente profilo professionale espressamente indicato nella ctg. A (ex 3° liv.), rispetta la collocazione funzionale del ricorrente, costantemente mantenuta nel corso del rapporto di lavoro, in quanto equivalenti a quelle proprie della qualifica di inquadramento secondo la declaratoria contrattuale. E' il caso di precisare che nel rapporto di lavoro pubblico la valutazione di equivalenza è affidata alla contrattazione collettiva, per cui il dato formale costituito dall'identità di livello contrattuale dovrebbe essere sufficiente a ritenere che le mansioni di destinazione siano equivalenti a quelle di provenienza; il giudizio non cambia anche a voler sindacare il valore professionale rispettivamente delle mansioni di centralinista e di usciere-custode, perché le prime sono indubbiamente mansioni ripetitive, l'apprendimento delle quali per il ricorrente ha verosimilmente impegnato in minima parte il suo tempo, e, pertanto, il passaggio ad altre funzioni non può in ogni caso comportare per il lavoratore perdita delle attitudini, manuali e meramente esecutive, in precedenza assunte.

Dall'anzidetto discende, in primo luogo, che la domanda volta a conseguire il superiore inquadramento è infondata, non potendo pretendere il riconoscimento della ctg. B il lavoratore per il quale venga accertato, come nello specifico, che le relative mansioni non comportano le caratteristiche funzionali e professionali previste dalla contrattazione collettiva per l'appartenenza alla categoria medesima.

Discende, inoltre, per conseguenza, che è priva di pregio la richiesta di essere restituito alle mansioni di centralinista, o a mansioni equivalenti secondo il ccnl, perché le mansioni in atto rispettano la collocazione funzionante del lavoratore.

L'incompatibilità della mansioni di destinazione con lo stato di salute non è mai stata prospettata

Dalla difesa ricorrente prima delle note autorizzate e, comunque, è documentalmente provato che il ricorrente è stato dichiarato inidoneo alle mansioni di operatore ecologico, ma non a quelle diverse nell'ambito della stessa qualifica e, pertanto, anche *sotto* questo profilo le mansioni di usciere-custode, che appartengono alla qualifica di assunzione, rientrano tra quelle dovute.

Per la natura interpretativa delle questioni trattate e nel più ampio contesto della vicenda giudiziaria, pendente in altra sede, in cui si è inserita l'odierna azione sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro,

Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso proposto da L.G.

Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Agrigento, il 23 marzo 2004

IL GIUDICE DEL LAVORO
Lisa Gatto